Numero 1 del 1/9/1996 ANNO PRIMO

IL FOGLIO DEL CONSIGLIO

Pubblicazione informativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze
Palazzo Buontalenti - Via Cavour, 57 - Firenze - Tel. 055/483406

Direttore Responsabile: Alberto Chiarini - *Impaginazione e stampa:* Fotocomposizione Tassinari snc - Firenze - Tel. 055/570323
Periodico Trimestrale - Reg. Trib. di Firenze n. 4594 del 24.6.96 - Sped. in abb. post. art. 2 - Legge 549/95, comma 27 - Firenze

IN QUESTO NUMERO:

Trasparenza ed accesso	pag.	1
Ipotesi di regolamento delle procedure disciplinari	»	3
Ipotesi di regolamento per l'esame dei pareri su note di onorari	»	4
Prontuario per una notula corretta	»	5
Rimborso spese	»	7
Sanzioni disciplinari	»	7
Magistratura onoraria?	pag.	8
Commissioni di esame	»	9
Possibilità di stage a Bruxelles per praticanti legali	»	9
Programma adunanze	»	10
Elenco dei difensori di ufficio e turni di reperibilità	»	11
Libri acquistati nel 1995	»	15
Bilancio al preventivo 1996	»	20

PERCHÉ IL "FOGLIO"?

Cari colleghi,
Tra le molte e quotidiane difficoltà che rendono più ostile l'ambiente nel quale ognuno deve svolgere la propria attività, vi è anche quella della mancanza di informazioni tra gli iscritti e il Consiglio dell'Ordine che, sino ad oggi, ha cercato di supplire con alcune circolari, spesse volte insufficienti ed intempestive.
Alla fine, anche in ragione del numero degli iscritti agli albi e ai registri, (numero che ormai raggiunge alcune migliaia), il Consiglio ha deciso di pubblicare il Foglio, allo scopo di informare i colleghi delle attività del Consiglio stesso e delle più significative novità.
Senza voler avere alcuna pretesa, è un serio tentativo di avvicinare l'istituzione agli iscritti, renderla in qualche modo più conosciuta e il più possibile trasparente, essendo essa degli iscritti ed al servizio degli iscritti, pur svolgendo compiti di rilevanza pubblicistica. È, in qualche modo, la realizzazione di un preciso impegno assunto nei confronti di tutti i Colleghi, ai quali compete non solo e non tanto la scelta dei componenti del Consiglio ma anche e soprattutto la tutela dell'autonomia e della efficenza dell'organo amministrativo e di autodisciplina.
Non a caso, è intendimento del Consiglio informare i colleghi, attraverso questa pubblicazione periodica, delle più importanti iniziative regolamentari, e tra queste quelle relative ai procedimenti disciplinari ed alla tassazione delle notule, settori di attività particolarmente importanti e nell'ambito dei quali si rileva la necessità di un sistema di autoregolamentazione che sia il frutto anche di un approfondito dibattito tra gli iscritti.
Nella speranza, quindi, di colmare un vuoto di informazione, il Consiglio inaugura, con il primo numero del Foglio, un doveroso e periodico appuntamento con tutti i Colleghi.

Luca Saldarelli

TRASPARENZA ED ACCESSO

Consiglio Nazionale Forense

Riservatezza degli atti disciplinari – Eventuale obbligo del Consiglio dell'Ordine di rilasciare copia di decisioni disciplinari.

1) La titolarità dell'azione disciplinare spetta, secondo la legge professionale, al Consiglio dell'Ordine; il terzo, anche se esponente dei fatti dai quali origina il procedimento disciplinare, non è portatore, in detto procedimento, di interessi giuridicamente protetti; tanto ciò è vero che la Legge Professionale medesima non riconosce all'esponente né la facoltà di partecipare al procedimento in alcuna veste, se non in quella di testimone qualora la sua audizione venga ritenuta essenziale al fine dell'accertamento dei fatti, né il diritto di impugnativa, sia con riferimento alla delibera di archiviazione, sia alla decisione di proscioglimento;
2) il proscioglimento disciplinare avanti i Consigli locali ha natura amministrativa: conseguono la celebrazione a porte chiuse ed il dovere di riservatezza che riguarda sia gli atti che la decisione finale;
3) la ratio è intuibile: il procedimento disciplinare e la conclusiva decisione riguardano la dignità ed il decoro personale del professionista.
Di qui la necessità di preservare detti valori, tutti afferenti alla personalità del medesimo. L'unica eccezione prevista dalla Legge Professionale concerne le decisioni esecutive che comportano la sospensione o la